



CH-3003 Berna
DFF

Ai Governi cantonali

Berna, 14 marzo 2014

Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2012–2015: avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 14 marzo 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché presso le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente il «Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2012–2015».

Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione e a inviarci i vostri pareri entro il

30 giugno 2014

Situazione iniziale

Il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno approvato le disposizioni costituzionali relative alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Successivamente sono stati effettuati i numerosi adeguamenti a livello di legge e di ordinanza. La NPC è entrata integralmente in vigore il 1° gennaio 2008.

La NPC comprende fundamentalmente quattro elementi:

1. con una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono stati dissociati i rapporti finanziari tra i due livelli statali e ridotti i trasferimenti di pagamenti reciproci.
2. Come secondo pilastro della NPC, nell'ambito dei rimanenti compiti finanziati in comune, i cosiddetti compiti in comune, è stata ridefinita la collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
3. Inoltre è stata disciplinata a livello istituzionale la collaborazione intercantonale e la perequazione intercantonale degli oneri.
4. Infine, è stato sviluppato un sistema completamente nuovo per la perequazione finanziaria in senso stretto. La nuova perequazione finanziaria comprende fundamentalmente due strumenti di perequazione indipendenti tra loro che perseguono obiettivi diversi:
 - la perequazione delle risorse intende equilibrare le disparità per quanto riguarda la capacità finanziaria dei Cantoni; al riguardo si opera una distinzione tra perequazione orizzontale e verticale delle risorse.
 - La compensazione degli oneri indennizza i Cantoni che in determinati settori di compiti sostengono costi strutturali eccessivi. Questi cosiddetti oneri speciali sono indennizzati tramite due distinti fondi perequativi, ossia la perequazione dell'aggravio «geotopografico» e «sociodemografico».

L'attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di perequazione finanziaria in senso stretto è disciplinata dalla legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). La LPFC disciplina inoltre la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

I mezzi finanziari destinati ai fondi perequativi sono stabiliti ogni quattro anni dall'Assemblea federale sotto forma di contributi di base. Questi sono adeguati dal Consiglio federale nei tre anni successivi in base a indicatori predefiniti. Contestualmente alla LPFC, il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore l'ordinanza del 7 novembre 2007² concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), le disposizioni costituzionali sulla NPC e tutte le altre revisioni legislative connesse con la NPC.

Il primo rapporto sull'efficacia è stato pubblicato nel 2010. A causa del breve lasso di tempo per l'analisi dall'introduzione della nuova perequazione finanziaria e della mancanza di dati di base per gli anni dal 2008, i contributi di compensazione per il secondo quadriennio sono stati adeguati in modo ordinario. L'unico adeguamento della LPFC riguardava il modo di procedere nel caso di una correzione a posteriori.

¹ RS 613.2

² RS 613.21

Oggetto del presente avamprogetto

La LPFC prevede che il Consiglio federale presenti regolarmente un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della nuova perequazione finanziaria. Il presente rapporto sull'efficacia³ fornisce informazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria e deve servire tra l'altro da base al Parlamento ai fini della nuova dotazione dei fondi perequativi per il prossimo quadriennio. Con esso il Consiglio federale presenta i risultati sull'efficacia e sull'esecuzione della perequazione finanziaria e illustra provvedimenti per il prossimo quadriennio 2016–2019. Rispetto al primo rapporto sull'efficacia è ora disponibile un numero maggiore di dati derivanti dal periodo successivo all'introduzione della nuova perequazione finanziaria. È quindi possibile trarre le prime conclusioni sulla sua efficacia. Il secondo rapporto sull'efficacia presenta nuovamente il passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. In tal modo si conclude la valutazione del progetto NPC (art. 57 OPFC).

L'*allegato* al rapporto sull'efficacia contiene il disegno del nuovo decreto federale che determina i contributi di base alla perequazione delle risorse e quello del nuovo decreto federale che determina i contributi di base alla compensazione degli oneri.

Documentazione relativa alla consultazione

Vi sottoponiamo per parere il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2012–2015 e i disegni dei decreti federali. I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Gli studi alla base del rapporto relativi a temi e questioni specifiche sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://www.efv.admin.ch/i/dokumentation/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich/wirksamkeitsberichte.php

Al termine della procedura di consultazione, i pareri saranno pubblicati in Internet. Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere i pareri per quanto possibile per via elettronica (preferibilmente come documento Word).

Vogliate inviare i vostri pareri tramite e-mail a:

finanzausgleich@efv.admin.ch

o al seguente indirizzo:

Amministrazione federale delle finanze
Sezione Perequazione finanziaria
Bundesgasse 3
3003 Berna

³ Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha accompagnato i lavori relativi al rapporto sull'efficacia.

Per eventuali domande vogliate rivolgervi a:

Werner Weber, AFF, capo della sezione Perequazione finanziaria,
tel. 031 322 97 61, Werner.Weber@efv.admin.ch

Ulteriore modo di procedere

Il rapporto sull'efficacia e i risultati della consultazione costituiscono la base materiale per il messaggio del Consiglio federale all'attenzione delle Camere federali concernente la nuova dotazione dei fondi della perequazione finanziaria. Il messaggio deve essere licenziato dal Consiglio federale entro la fine di settembre del corrente anno affinché le deliberazioni in seno alla Commissione della Camera prioritaria possano iniziare nel mese di ottobre. Il plenum della Camera prioritaria delibererà sul testo in occasione della sessione invernale 2014. Le votazioni finali nelle due Camere sono previste per la sessione estiva 2015 affinché il termine di referendum possa essere rispettato e i decreti federali possano entrare in vigore il 1° gennaio 2016.

Vi ringraziamo, onorevoli Consiglieri di Stato, per il vostro interesse e i vostri suggerimenti.

Con i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf

Documentazione relativa alla consultazione:

(disponibile all'indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>)

- Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2012–2015
- Allegato al rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2012–2015 (attuazione giuridica)
- Questionario
- Elenco dei destinatari